



## **TRIBUNALE DI CATANIA**

SEZIONE FALLIMENTARE

Il giudice delegato,

vista l'istanza per l'esercizio provvisorio dell'attività di impresa depositata dalla fallita in data 24.0.2016,

visto il parere favorevole del curatore,

visto l'art. 41, comma IV, l. fall.

visto l'art. 104 comma II, l. fall.

ritenuto che l'esercizio provvisorio dell'attività di impresa della fallita appare neutrale per i creditori e conveniente al fine di mantenere il valore di avviamento della farmacia,

p.t.m.

autorizza l'esercizio provvisorio dell'attività di impresa della fallita per un periodo di mesi sei (rinnovabile) secondo le modalità indicate nel parere reso dal curatore in data 09.06.2016, vale a dire con la nomina quale direttore sanitario della dott.ssa Sergi, e senza la continuazione dell'attività relativa al reparto celiaci, per il quale si esprime parere favorevole in merito o alla vendita sino esaurimento delle scorte o la vendita in blocco di tutti i prodotti alimentari.

Si autorizza sin da ora il curatore all'apertura di un conto corrente bancario operativo, non vincolato, in quanto funzionale alla gestione dell'ordinaria attività di impresa.

Onera il curatore di depositare una relazione sull'andamento della attività di impresa ogni



trenta giorni.

Catania, 18/06/2016

Il giudice delegato

Alessandra Bellia

DEPOSITATO TELEMATICAMENTE

EX ART. 15 D.M. 44/2011.

IL CASO.it

